



GIUNTA REGIONALE

**DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE**

DETERMINAZIONE n° DR4/27

del 02.03.2012

OGGETTO:

D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., art. 208 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 45. Ditta TERRA VERDE Srl - Via Delle Industrie, 10 - loc. "Piano di Sacco" - Città S. Angelo (PE). Autorizzazione regionale per la realizzazione e la gestione di un impianto recupero di rifiuti speciali non pericolosi, operazioni R13 - R3 e R1 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, che abroga alcune precedenti Direttive;

VISTO il D.Lgs 3.0.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., come modificato nella Parte IV dal D.Lgs. 3.12.2010, n. 205 "Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006";

VISTO l'art. 196 del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., recante "Competenze delle Regioni";

RICHIAMATO l'art. 208 del predetto D.Lgs 152/06, recante: "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti";

VISTA la Direttiva del 09.04.2002 "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti";

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

VISTO il D.M. 18.02.2011, n. 52 e s.m.i., avente per oggetto: "Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti";

RICHIAMATA la DGR n. 778 dell'11.10.2010 avente per oggetto: "Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione";

RICHIAMATA la DGR n. 1192 del 04.12.2008, avente per oggetto: "L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 "Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 3 Speciale del 14.01.2009;

VISTA la DGR n. 790 del 03.08.2007 e successiva DGR n. 808 del 31.12.2009, inerente: "Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006 - Modifiche ed integrazioni";

RICHIAMATA la DGR n. 1227 del 29.11.2007, inerente: "D.Lgs 3.04.2007, N. 152 e s.m.i. - requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionale per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti";

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. DN3/01 dell'11.01.2008, avente per oggetto: *"D.G.R. n. 1227 del 29 novembre 2007 avente ad oggetto: "D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria"*;

VISTO il D.M. n. 145 del 01.04.1998, concernente: *"Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;

RICHIAMATO il D.M. n. 148 del 01.04.1998, concernente: *"Regolamento recante l'approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22"*, pubblicato sulla G.U. n. 110 del 14.05.1998;

VISTA la L.R. 29.07.2010, n. 31, recante: *"Norme regionali contenenti la prima attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i."*, pubblicata sul BURA n. 50 del 30.07.2010;

VISTA l'istanza della Ditta TERRA VERDE Srl, con sede legale a Pescara, V.le V. Colonna, 31 e sede operativa in Via dell'Industria, 10, loc. *"Piano di Sacco"* del Comune di Città S. Angelo (PE), datata 16.12.2009, acquisita dal SGR al prot.n. 23456 del 29.12.2009, tesa all'ottenimento dell'autorizzazione regionale relativa alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, per le operazioni **R13 - R3 e R1** dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., da ubicare in loc. *"Piano di Sacco"* del Comune di Città S. Angelo (PE), al Foglio di mappa n. 52, p.lle nn. 230 (imp. Esistente) e 255 (ampliamento), per una superficie utile pari a ca. **10.000 mq**, istanza corredata dalla seguente documentazione:

1. relazione tecnica con relativi allegati - 16 dicembre 2009;
2. relazione geologico e geotecnica con relativi allegati - settembre 2007;
3. planimetria impianto stato di progetto - Geom. A. Di Fonzo di Pescara;
4. planimetria vasca di prima pioggia - Geom. A. Di Fonzo di Pescara;
5. planimetria stato esistente - Geom. A. Di Fonzo di Pescara;
6. planimetria impianto di scarico - Geom. A. Di Fonzo di Pescara.

DATO ATTO che la Ditta in oggetto, con nota del 6 aprile 2010, ha comunicato che sul BURA n. 19 ordinario del 26.03.2010, è stato pubblicato l'avviso di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (V.A.), per l'impianto di recupero di che trattasi, allegando copia dello studio di impatto ambientale su supporto informatico;

DATO ATTO che il SGR, con nota prot.n. RA/119911 del 23.06.2010, ha comunicato alla ditta interessata l'avvio del procedimento istruttorio, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e s.m.i., trasmettendo alle Amministrazioni interessate copia della documentazione progettuale allegata alla istanza di autorizzazione regionale, con contestuale fissazione per il giorno 27.07.2010 della prescritta Conferenza dei Servizi;

VISTA la nota inviata dalla Direzione Regionale Politiche della Salute - Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare, prot.n. RA/132401 del 12.07.2010, con la quale si delega il S.I.E.S.P. della A. USL di Pescara a partecipare ai lavori della Conferenza dei Servizi di cui sopra;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi del giorno 27 luglio 2010, che qui di seguito si riporta per estratto: *"...omissis...Si prende atto della seguente documentazione:*

1) Nota della Provincia di Pescara prot. n° 172814 del 27.07.2010, allegata al presente verbale, di cui si dà lettura chiedendo alla Ditta di darne riscontro direttamente al Servizio Gestione Rifiuti (SGR).

Si chiede alla Ditta di inviare n. 1 copia conforme all'originale della documentazione progettuale al Servizio Genio Civile Regionale di Pescara e al Consorzio Industriale ASI, dandone formale attestazione al SGR.

Il rappresentante del SGR evidenzia la normativa nazionale e regionale riferibile al progetto in esame che consiste in un impianto di produzione di CDR, già autorizzato in procedura semplificata dall'Albo Gestori Ambientali, ed un impianto di recupero energetico con tecnologia di gassificazione.

Si precisa che il progetto è assoggettato a V.A. e che il presente iter rimarrà sospeso fino all'acquisizione del relativo giudizio.

In merito all'applicabilità della normativa IPPC di cui al D.Lgs. 59/05 e s.m.i., la Ditta dichiara che la capacità di trattamento è di 2 t/ora e quindi inferiore al limite indicato al punto 5.2 dell'allegato I del Decreto stesso.

La Ditta dovrà attenersi a quanto previsto dal D.Lgs. 133/05 e s.m.i. in materia di incenerimento dei rifiuti.

Per quanto attiene la normativa regionale, la L.R. 45/07 prevede all'art. 26 comma 3 la valorizzazione dei rifiuti al raggiungimento della media regionale del 40% di raccolta differenziata. Il dato ufficiale validato sulle Raccolte Differenziate si attesta al 22% per l'anno 2008 e, come stima, al 25% per il 2009, in quanto i dati devono essere trasmessi ufficialmente dalle Province entro il 31.07.2010. Si evidenzia che sono in corso modifiche ed integrazioni alla L.R. 45/07 e, con DGR n. 611 del 2.11.2009, sono state approvate le linee di indirizzo per l'aggiornamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti. In particolare, si propone la modifica del comma 3 dell'art. 26 della LR 45/07 indicando come riferimento il raggiungimento del 40% di raccolta differenziata su base provinciale anziché regionale.

Pertanto, allo stato attuale, visti i livelli di raccolta differenziata raggiunti, nell'impianto in esame non possono essere valorizzati i rifiuti urbani.

In riferimento a tale dichiarazione la Ditta si riserva di valutare la problematica e di inviare eventuale documentazione integrativa in merito.

La Ditta rappresenta la necessità di curare il passaggio dalla procedura semplificata a quella ordinaria senza interruzioni di lavorazione. Evidenzia che l'energia prodotta verrà utilizzata essenzialmente per autoconsumo al posto dei tradizionali combustibili fossili e l'energia termica verrà utilizzata per l'essiccazione del CDR. La potenza dell'impianto è 0,98 MW elettrici.

In merito ai rifiuti prodotti, la Ditta dichiara che:

- l'olio diatermico viene ritirato e rigenerato da Ditta terza specializzata;

Viene illustrato puntualmente il progetto di gassificazione.

La rappresentante della A.U.S.L. chiede informazioni sullo stoccaggio nei piazzali e sulla rimozione delle criticità rilevate nel sopralluogo che la ASL stessa ha effettuato il 31.8.2009. La Ditta dichiara di aver rimosso tutte le irregolarità riscontrate realizzando due capannoni per la copertura degli stoccaggi, ovviando alle emissioni di polveri, e realizzando un sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia.

Nella zona non è presente fognatura pubblica per le acque nere. La Ditta dichiara che è presente una condotta per lo scarico delle acque bianche presumibilmente gestita dal Consorzio Industriale.

L'ARTA chiede particolare attenzione alla gestione delle polveri diffuse con particolare riguardo a quelle prodotte dalle plastiche.

Il rappresentante dell'ARTA chiede delucidazioni riguardanti i flussi di rifiuti e la loro natura chimica, soprattutto in merito alle plastiche ed alle gomme che contengono sostanze alogenate.

I rappresentanti della Ditta dichiarano che i flussi provengono nella maggior parte dal COREPLA e da altre Aziende del ramo e che i rifiuti stessi sono preventivamente selezionati e analizzati.

Il rappresentante dell'ARTA richiede:

- la taratura dei sistemi di monitoraggio e controllo, la cablatura e il sistema di interfaccia;
- l'installazione di un SME (sistema di monitoraggio in continuo) collegato con il Dipartimento dell'ARTA;
- uno studio sulle ricadute degli inquinanti al suolo tramite modello matematico.

L'ARTA ritiene, inoltre, che sia necessario effettuare un monitoraggio biologico della qualità dell'aria attraverso licheni epifitici quali bioindicatori della qualità dell'aria in area vasta interessata dall'insediamento.

La Conferenza di Servizi invita la Società Terra Verde S.r.l. a presentare gli elaborati tecnici e progettuali integrativi richiesti nella seduta odierna entro 60 gg dal ricevimento del presente verbale in 10 copie al SGR e, considerato che l'impianto è attualmente assoggettato a Verifica di Assoggettabilità presso l'Ufficio Valutazioni Ambientali fa presente che l'iter istruttorio è sospeso fino alla pronuncia del competente Ufficio VIA.....omissis.....";

RICHIAMATA la nota del Servizio Gestione Rifiuti, prot.n. RA/170553 del 13.09.2010, con la quale si è provveduto a trasmettere a tutti gli interessati copia del verbale della predetta Conferenza dei servizi tenutasi in data 27.07.2010;

VISTA la nota inviata dalla Ditta TERRA VERDE Srl in data 13.09.2010, con la quale si precisa che, in esito a quanto emerso nel corso della Conferenza dei servizi del 27.07.2010 ed in ottemperanza alle disposizioni regionali di cui all'art. 26, co. 3 della L.R. 45/07 e s.m.i., presso l'impianto di gassificazione chesi intende installare nello stabilimento ubicato in loc. "Piano di Sacco" del Comune di Città S. Angelo, non verranno avviati a recupero energetico rifiuti urbani, con conseguente richiesta di stralcio, dai rifiuti elencati a pag. 37 della relazione tecnica, quelli aventi CER 200203 e 200301;

VISTA l'ulteriore nota inviata dalla Ditta TERRA VERDE Srl, in data 14.09.2010, con la quale si comunica di aver inoltrato alla Provincia di Pescara, al Consorzio Industriale ASI di Pescara ed al Genio Civile di Pescara, un'ulteriore documentazione, in riscontro a quanto richiesto dalla stessa Provincia di Pescara con nota prot.n. 172814 del 27.07.2010;

VISTA la nota del Genio Civile di Pescara, prot.n. RA/184559 del 04.10.2010, con la quale si comunica di non poter esaminare la documentazione progettuale in quanto attinente ad una richiesta che non esplicita le motivazioni della stessa e risulta priva dei necessari riferimenti normativi/legislativi;

VISTO il giudizio n. 1586 del 14.10.2010, con il quale il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, si è espresso per un rinvio in ordine all'esame definitivo dello studio di impatto ambientale presentato dalla Ditta TERRA VERDE Srl, in quanto risulta necessario acquisire una planimetria nella quale vengano indicate le concentrazioni degli inquinanti emessi, effettuando i rilevamenti sui punti sensibili limitrofi all'impianto in un raggio di almeno un chilometro (1 km);

DATO ATTO che la Ditta TERRA VERDE Srl, con nota del 12.11.2010, ha trasmesso al Servizio Gestione Rifiuti ulteriore documentazione progettuale, così come emerso nel corso della Conferenza dei Servizi del 27.07.2010;

PRESO ATTO che la Ditta interessata ha comunicato al SGR, con nota del 16.11.2010, di aver provveduto a riscontrare, con nota in pari data, quanto richiesto dal Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, inoltrando ai competenti uffici regionali copia di documentazione concernente il sistema di monitoraggio dei fumi, lo studio di ricaduta degli inquinanti e lo studio di qualità dell'aria tramite indice di biodiversità lichenica;

VISTO il giudizio n. 1642 del 13.12.2010, con il quale il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla Ditta TERRA VERDE Srl;

RILEVATO che dal testo della relazione istruttoria allegata al predetto giudizio VIA n. 1642/13.12.2010, risulta, in particolare, che la Ditta esercita presso il proprio impianto sito nel Comune di Città S. Angelo, attività di recupero e messa in sicurezza di rifiuti speciali non pericolosi, finalizzati alla raffinazione di materiali di scarto per la produzione di Combustibile Derivato dai Rifiuti (oggi Combustibile Solido Secondario - CSS) e Combustibile Derivato dai Rifiuti di qualità elevata; in riferimento a questa attività l'impianto risulta essere già provvisto di iscrizione al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di gestione dei rifiuti in forma semplificata, con il n. 064AQ, ai sensi degli artt.li 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97; in data 16.12.2009, la Ditta ha rimodulato domanda di autorizzazione a causa di alcune modifiche apportate al ciclo produttivo tra cui l'inserimento di altre tipologie di recupero tra quelle già effettuate, l'integrazione dell'elenco dei CER dei rifiuti attualmente destinati alla produzione di CDR, l'installazione di

un impianto di pellettizzazione per la produzione di CDR-Q, l'avvio di un impianto di produzione di energia alimentata con una quota parte del CDR e l'ampliamento della superficie attualmente utilizzata sfruttando il sito adiacente sempre di proprietà della medesima Ditta; contestualmente alla domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. la Ditta ha inoltre avanzato istanza di autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia, ai sensi della L.R. 17/08 ed alle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di recupero energetico costituito da un gassificatore associato a un turbogeneratore;

CONSIDERATO che questo Servizio, con nota prot.n. RA/69341 del 28.03.2011, ha indetto ulteriore Conferenza dei Servizi per il giorno 21.04.2011, onde poter definire l'iter istruttorio relativo alla richiesta di autorizzazione regionale formulata dalla Ditta TERRA VERDE Srl;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara con nota prot.n. 1103 del 21.04.2011;

DATO ATTO che i Comuni di Elice, Picciano e Collecervino, per il tramite del Comune di Città S. Angelo, hanno manifestato il loro parere sfavorevole all'iniziativa di che trattasi (prot.n. 1714/12.04.2011, prot.n. 1526/13.04.2011, prot.n. 3694/13.04.2011), intervenendo nell'ambito del procedimento instaurato dal SGR ed esponendo che:

- l'area dell'intervento ha da sempre una forte e spiccata vocazione rurale;
- alcuni Consigli dei Comuni limitrofi hanno formalizzato l'istituzione di un Distretto Rurale;
- le attività e le azioni previste nella realizzazione del Distretto Rurale si pongono in stridente conflitto e contrasto con una attività imprenditoriale di tutt'altro genere e di tutt'altra natura;
- il sito in esame è prossimo (Comune di Collecervino) a coltivazioni agricole di pregio;
- mancato rispetto dell'Atto di Indirizzo Provinciale in merito allo Studio di Fattibilità del Parco Rurale val Fino, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 49 del 26 aprile 2004, il quale prevede la realizzazione di un Parco Rurale comprendente la valle del Fiume Fino;
- la zona di che trattasi ricade, secondo il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, in area individuata come Corridoio Ecobiologico e Nodo Ecoambientale, pertanto da salvaguardare;

ESAMINATO il contenuto della nota congiunta WWF – Italia Nostra del 13.04.2011, indirizzata al Sindaco del Comune di Città S. Angelo, con la quale si forniscono alla Amministrazione Comunale alcune puntuali considerazioni in merito al contenuto degli elaborati progettuali presentati dalla Ditta TERRA VERDE Srl ed evidenziando criticità sia in ordine alla localizzazione dell'impianto che alle tecnologie individuate negli elaborati progettuali;

VISTA la nota del Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Pescara, prot.n. 580 dell'11.05.2010, con la quale si dichiara l'assenza del vincolo idrogeologico sul sito in esame, successivamente integrata con nota prot.n. 2072 del 21.04.2011;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 21.04.2011 presso gli Uffici della Direzione Protezione Civile Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti (SGR) – Pescara, nel quale, in particolare, i presenti esprimono parere favorevole di massima all'iniziativa presentata dalla Ditta TERRA VERDE Srl e s'impegnano, acquisiti ulteriori chiarimenti da parte della ditta, a rimettere parere conclusivo di competenza entro trenta giorni dalla acquisizione degli stessi, nel quale saranno evidenziate specifiche prescrizioni per la realizzazione e gestione dell'impianto in argomento;

ESAMINATO il contenuto della nota pervenuta dal Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente dell'Abruzzo, prot.n. 65/3-I del 4 maggio 2011, con la quale si comunica l'avvenuto sequestro in data 26.04.2011, di parte coperta dell'impianto al momento in esercizio per le suddette procedure semplificate, ove erano in esercizio attività di produzione di Combustibile Derivato da Rifiuti (CDR), in assenza delle prescritte garanzie finanziarie, per stoccaggio di rifiuti su aree non indicate nella planimetria allegata alla comunicazione di inizio attività e per stoccaggio di rifiuti sul suolo, in violazione delle prescrizioni tecniche di cui all'allegato 5 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

VISTA la nota pervenuta dal Comune di Città S. Angelo, prot.n. 14951 del 20.05.2011, con la quale si chiede di conoscere se l'intervenuto sequestro dell'impianto da parte della Autorità Giudiziaria possa

interferire con il procedimento istruttorio avviato ex art. 208 D.Lgs. 152/06, pervenuto alla fase di Conferenza dei servizi, tenutasi in data 21.04.2011;

PRESO ATTO che la Ditta TERRA VERDE Srl ha inoltrato, in allegato alla nota del 1° giugno 2011, la documentazione richiesta in sede di Conferenza dei Servizi del 21.04.2011 e che detta documentazione è stata trasmessa a tutti gli Enti interessati con nota del SGR, prot.n. RA/152520 del 20.07.2011, al fine di acquisire i rispettivi pareri, con riserva di valutare la opportunità di convocare una successiva ed ulteriore conferenza dei servizi, ovvero di procedere alla stesura del provvedimento autorizzativo;

VISTA la nota ARTA – Distretto Provinciale di Pescara, prot.n. 5725 del 19.08.2011, con la quale si forniscono al Sindaco del Comune di Città S. Angelo proprie valutazioni in ordine alle questioni sollevate circa l'intervenuto sequestro giudiziario e l'esame della richiesta di autorizzazione inoltrata dalla Ditta in oggetto;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2067 del 31 agosto 2011 del Settore IV Ambiente della Provincia di Pescara, con la quale si dispone la revoca del divieto di prosecuzione delle attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi disposta con provvedimento dirigenziale n. 1232 del 12 maggio 2011 ed esercitata in loc. "Piano di Sacco" di Città S. Angelo, in quanto non più sussistenti le condizioni ostative per cui era a suo tempo stato disposto il citato divieto;

RICHIAMATA la nota dello scrivente Servizio prot.n. RA/186758 del 14.09.2011, con la quale si forniscono al Sindaco di Città S. Angelo notizie circa lo stato del procedimento relativo alla già menzionata richiesta di autorizzazione, avanzata dalla Ditta TERRA VERDE Srl, con particolare riferimento ai provvedimenti adottati dalla Autorità Giudiziaria e dalla Provincia di Pescara; nella nota regionale si dichiara l'assenza di motivi ostativi alla prosecuzione dell'iter autorizzativo;

VISTA la nota del Comune di Città S. Angelo, prot.n. 27264 del 28.09.2011, con la quale, nel confermare il parere favorevole di massima già espresso in sede di Conferenza dei servizi del giorno 21.04.2011, comunica che il parere conclusivo sarà esplicitato solo a seguito della acquisizione dei pareri ARTA e A. USL competenti per territorio, stante il carattere vincolante e imprescindibile degli stessi per il rilascio della autorizzazione regionale;

VISTO il parere favorevole reso dalla A. USL di Pescara con nota prot.n. 41446 del 18.10.2011, condizionato a quanto di seguito riportato:

a) Gli esiti del monitoraggio prescritto dall'ARTA ai fini della verifica del rispetto dei limiti sulle emissioni e all'eventuale individuazione di migliorie finalizzate ad ottimizzare i processi con la massima riduzione possibile dell'impatto emissivo, siano inviati anche al Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Pescara. Dovranno inoltre essere tempestivamente comunicati alla ASL anche eventuali superamenti dei limiti di emissione e con particolare riguardo ai parametri relativi ad IPA e Diossine;

b) Al fine di evitare la produzione di molestie olfattive, dispersione di materiali leggeri e polveri dalle aree scoperte dell'impianto

- premesso che le attività di trattamento rifiuti avvengano in ambiente interno, comunque le aree esterne dovranno essere dotate di pavimentazione impermeabilizzata che, oltre a impedire infiltrazione superficiale delle acque di dilavamento della superficie consenta anche una facile pulizia. A tal proposito si dovrà provvedere a spazzamento quotidiano delle aree scoperte ed a lavaggi delle stesse con periodicità proporzionale alle condizioni meteorologiche, e comunque, con frequenza tale da evitare produzione di molestie olfattive. Tutta l'area scoperta dovrà essere servita dal sistema di raccolta di acque di prima pioggia. - in qualsiasi condizioni di esercizio, anche nei periodi di fermo impianto o manutenzione, i rifiuti, in qualunque fase di processo, non dovranno mai essere esposti agli agenti atmosferici. Pertanto, di norma, dovranno essere accumulati al coperto o in cantine chiuse. Per necessità lavorative che comportino una temporanea permanenza di rifiuti all'aperto, gli stessi dovranno essere contenuti in big-bag impermeabili o coperti mediante teli ancorati a terra e di dimensioni tali da proteggere tutta la massa dei rifiuti ed impedire che gli stessi siano esposti al vento ed agli altri agenti atmosferici. I trasporti di rifiuti all'interno dell'area di impianto devono essere effettuati in modo da evitare la loro dispersione;

- oltre alla piantumazione perimetrale, la recinzione dovrà essere dotata di sistemi atti ad impedire il trasporto eolico dei materiali leggeri;

c) Il capannone destinato alle attività di cernita rifiuti, triturazione e produzione CDR dovrà essere dotato di sistemi atti ad impedire che le polveri provenienti dalle suddette attività svolte all'interno del locale si diffondano all'esterno;

d) Per quanto riguarda le emissioni rumorose prodotte dalle attività lavorative dell'impianto nel suo complesso, le stesse dovranno rispettare i requisiti previsti dalla normativa nazionale vigente e dalla classificazione acustica del territorio fatta dal Comune di Città S. Angelo. A prova di ciò è necessario che, conseguentemente alla messa a regime di tutto l'impianto, sia effettuata una Valutazione di impatto acustico, redatto da Tecnico competente, che dimostri il rispetto della normativa suddetta relativamente all'immissione di rumore negli ambienti abitativi, recettori sensibili ed aree esterne più prossime all'impianto. Le valutazioni dovranno tener conto anche del traffico veicolare indotto. Qualora si riscontrino superamenti dei parametri normativi dovranno essere previsti adeguati sistemi di abbattimento del rumore. I risultati di tali monitoraggi e le eventuali misure di contenimento previste dovranno essere inviati anche al Servizio di igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Pescara;

e) In riferimento ai campi elettromagnetici generati dall'impianto di recupero energetico dovranno essere adottate tutte le misure cautelative consigliate nel documento previsionale delle emissioni elettromagnetiche contenuto nella documentazione inviata;

f) Ai fini del contenimento delle infestazioni da parte di insetti e roditori, dovrà essere previsto un programma di disinfestazione e derattizzazione periodica degli ambienti chiusi e spazi aperti secondo un calendario di interventi adeguato alle condizioni stagionali;

g) In riferimento alla fase di cantierizzazione, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e le modalità operative atte garantire il massimo contenimento del rumore e delle immissioni di polveri nelle aree circostanti con particolare riguardo alle case sparse ed agli esercizi pubblici ed altre attività produttive più prossime all'impianto.

Ai fini delle valutazioni di competenza dovranno essere inviati al Servizio di igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Pescara:

- l'esito dei monitoraggi di cui ai punti a) e d) nonché quelli relativi al "Monitoraggio biologico" triennale, (richiesto al punto 24) del parere ARTA);

- copia del programma indicate al punto i);

- comunicazioni circa le eventuali anomalie indicate al punto a) e ogni altra anomalia dell'impianto che possa avere ripercussioni a carico della salute pubblica.

VISTO il parere tecnico positivo trasmesso dall'ARTA - Distretto Provinciale di Pescara, con nota prot.n. 6881 del 1° ottobre 2011, che qui si riporta per esteso, preso atto della complessità delle valutazioni e prescrizioni in esso riportate:

"Oggetto: parere conclusivo sulla richiesta della ditta TERRAVERDE S.r.l. per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di un impianto di recupero energetico mediante l'utilizzo di rifiuti non pericolosi da ubicarsi in contrada Fagnani- zona industriale Piano di Sacco, in Città Sant'Angelo (PE)

Il presente parere tecnico è stato elaborato sulla base della seguente documentazione:

- Relazione Tecnica allegata alla domanda di autorizzazione inoltrata originariamente nel 2009, corredata da n. 25 allegati;

- Integrazioni del 10/09/2010, fornite a seguito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 27/07/2010, consistenti in n. 2 tavole recanti planimetrie del gassificatore, planimetria generale e studio preliminare ambientale;

- integrazioni del novembre 2010, consistenti in: a) studio sulla ricaduta degli inquinanti atmosferici; b) risultati del monitoraggio della qualità dell'aria mediante i licheniepifitici; c) sistema per il campionamento dei fumi; d) rapporti di prova del lab. LACI s.r.l. relativi a campioni di CDR prodotti dalla Ditta Terra Verde in 5 settimane lavorative;

- Integrazioni marzo 2011, fornite a seguito dell'esito della Conferenza dei Servizi tenutasi il 21/04/2011. Tali integrazioni, acquisite su supporto digitale in data 28 luglio 2011, ns prot. 5288, consistono in: 1) descrizione del sistema di protezione degli incendi, 2) valutazione previsionale di impatto acustico, 3) valutazione dei campi elettromagnetici connessi alle infrastrutture di allaccio, 4) nota tecnica integrativa

rispetto alle emissioni odorigene, 5) nota tecnica in merito alle emissioni diffuse ed alle misure di contenimento attuate; 6) aggiornamento del lay-out dell'impianto, 7) schede di sicurezza delle sostanze presenti nell'impianto, 8) procedure di emergenza nel caso di sversamento dell'olio diatermico, 9) descrizione delle misure di mitigazione ambientale, 10) documentazione definitiva ed aggiornata in CD ROM.

Dal momento che in fase di redazione del presente parere sono emerse alcune incongruenze nella documentazione presentata che necessitavano di chiarimenti (in particolare non era univoco il quadro emissivo degli inquinanti atmosferici), è stata tenuta presso il Distretto Prov.le ARTA di Pescara, in data 20/09/2011 una riunione alla quale hanno partecipato il dott. Sandro Sattin e il sig. Sergio Buccieri, rispettivamente Tecnico e Amministratore di Terraverde, i dottori Sebastiano Bianco e Giovanni Damiani, del Distretto di Pescara dell'ARTA e la Dr.ssa Adelina Stella della ASL di Pescara. Il verbale sintetico di tale riunione, firmato dalle Parti, è allegato alla presente relazione e, ai fini dei chiarimenti richiesti, la Ditta ha prodotto tre ulteriori documenti, di seguito elencati, acquisiti in data 26/09/2011 (ns prot. 6507 di pari data): - copia dei rapporti di prova del Laboratorio LACI s.r.l. relativi ad analisi di campioni di 5 settimane di CDR prodotto presso Terraverde; - Relazione Tecnica gassificatore con integrazioni, con indicazioni alla pag. 26 delle aziende che riutilizzeranno energia termica prodotta; - Estratto del contratto CO.RE.PLA, art. 5 - Quadro riassuntivo delle emissioni.

Inquadramento tecnico-normativo

A livello normativo il gassificatore con combustore dedicato alla cogenerazione di energia termica e di energia elettrica, è parificato a un impianto di incenerimento (cfr. art. 2 comma 1 D.Lgs. il maggio 2005, n. 133 di attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento dei rifiuti). Infatti la definizione di "impianto di incenerimento" include qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento con o senza recupero di calore prodotto dalla combustione. Sono compresi in questa definizione l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. La definizione include il sito e l'intero impianto di incenerimento, compresi le linee di incenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di incenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di incenerimento.

Questa Agenzia ritiene, pertanto, che l'intero impianto di produzione di calore ed elettricità, con le opere connesse sopra elencate, pur essendo dislocate all'interno dello stesso sito produttivo e pur appartenenti alla medesima proprietà, debbano essere tenute fisicamente separate dalla filiera delle lavorazioni attualmente svolte nello stabilimento della ditta Terra Verde che produce, secondo l'autorizzazione attualmente in possesso, plastica macinata, cosiddetto "fluff" o "coriandolato", in forma di particelle sfuse e sottili di pezzatura media prevalente dell'ordine di 3 cm (con variabilità da pochi mm a circa 6 cm).

Detta separazione tra le due tipologie di lavorazione deve essere effettiva e perfettamente individuabile sia nel lay-out dell'impianto che nella gestione amministrativa. Il provvedimento si rende necessario per garantire, rigorosamente, la rintracciabilità quali-quantitativa dei rifiuti trattati e allo scopo Terra Verde dovrà operare gestendo due stabilimenti contigui distinti e separati, come se questi fossero dislocati in località diverse e lontane fra loro, sia per le operazioni di messa a riserva R che di trattamento D, e sia rispetto alla tenuta dei registri di carico e di scarico, degli scarti, delle scorie e per l'adempimento agli obblighi del SISTRI. Inoltre rispetto allo schema di processo così come riportato in fig.4 a pag. 22 dello Studio Preliminare Ambientale, non è consentita l'operazione di messa in riserva R13 dei rifiuti in ingresso, per il loro esclusivo invio, senza trattamenti di sorta, ad altri impianti di recupero esterni. Tutto il materiale in ingresso deve essere pertanto sottoposto a lavorazione nella Ditta, escludendo l'attività di mera intermediazione.

Aspetti rilevanti e potenziali criticità

Rispetto alla realizzazione dell'impianto di cogenerazione proposto, si rilevano le seguenti criticità sia di tipo formale che sostanziali:

1) limitazioni indotte dalla norma regionale vigente per la gestione integrata dei rifiuti.

La L.R.n. 45/07 prevede all'art. 26 (valorizzazione energetica dei rifiuti urbani), comma 3, che "l'incenerimento di frazioni non altrimenti riciclabili, nell'ambito dei flussi di cui all'art. 13, comma 2, in impianti dedicati, è ammissibile al raggiungimento della media regionale del 40% di raccolta differenziata", e che il raggiungimento di tale obiettivo minimo venga verificato entro il mese di febbraio di ogni anno, dal competente Servizio Regionale, servendosi dell'Osservatorio Regionale per i Rifiuti e dell'ARTA. Dal momento che la Regione Abruzzo ha verificato un livello di raccolta differenziata attestata intorno al 22% nell'anno 2008, al 24% circa nel 2009, e per quanto riguarda il 2010, pur registrando un lieve incremento, i valori risultano comunque lontani dalla soglia della media regionale del 40% . L'impianto in esame non può essere autorizzato a trattare rifiuti di provenienza urbana. Sono pertanto esclusi dall'avvio alla gassificazione presso lo stabilimento in esame tutti i rifiuti con codice CER elencati all'Allegato D alla parte IV del D.Lgs.n. 152/06, in capitolo identificati con il codice iniziale 20 riguardante "Rifiuti Urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni, inclusi i rifiuti della raccolta differenziata).

2) rischi legati alla potenziale variabilità della composizione chimica dei rifiuti di plastica.

La potenziale variabilità della composizione chimica del rifiuto di plastica da avviare alla gassificazione e successiva combustione rappresenta la principale criticità sostanziale per la tutela dell'ambiente in quanto le temperature di esercizio del bruciatore, in caso di presenza di atomi di cloro nelle frazioni polimeriche impiegate, comporta la formazione di diossine che richiedono particolari cautele in fase di combustione e post-trattamenti di mitigazione sui fumi emessi; tali trattamenti, non potendo ovviamente raggiungere rendimenti elevatissimi, non risolverebbero completamente il problema ambientale legato all'immissione di tali sostanze. Particolare attenzione va rivolta, inoltre, alla potenziale produzione involontaria dei POPs (Persistent Organic Pollutants), oggetto della convenzione di Stoccolma del 1979, che fornisce il quadro, basato sul principio di precauzione, atto a garantire l'eliminazione, in condizioni di sicurezza, e la diminuzione della produzione e dell'uso di sostanze nocive per la salute umana e per l'ambiente: tale convenzione e conseguente protocollo del 1998, approvato con Decisione 2004/259/CE, la decisione 2006/507/CE (in vigore dal 14/10/2004, cfr Gazzetta ufficiale U.E.n. L 209 del 31.07.2006), è recepita attraverso la legislazione comunitaria e italiana più recente, (in primis il già citato D.Lgs. 11 maggio 2005, n.133 di attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento dei rifiuti, oltre che il D.Lgs.n. 152/06 e s.m.i.).

In definitiva, nel caso in specie, la legislazione impone di ridurre le emissioni annue di diossina, di furani, di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e di HCB al di sotto dei livelli da loro raggiunti nel 1990. Anche in assenza di piani di riduzione e di programmi specifici di monitoraggio finalizzati alla piena attuazione delle disposizioni vigenti, si ritiene di dover prestare la massima attenzione alla problematica sia per il trasporto possibile a lunga distanza degli inquinanti e sia per il fenomeno opposto: le concentrazioni di inquinanti organici persistenti potrebbero divenire localmente rilevanti in termini di accumulo, nel tempo, della massa emessa e per via delle capacità di bioaccumulo e di magnificazione attraverso le catene e le reti alimentari. Si consideri che lo stesso ragionamento fatto per le sostanze clorurate e in generale per i POPs vale anche per altre plastiche diversamente alogenate e può essere esteso alle emissioni —trasporto e ricadute - di metalli pesanti. Ne deriva la necessità che venga esercitato il rigoroso controllo alla fonte, in via preventiva, affinché non vengano avviate alla combustione - anche se mediata dalla massificazione - plastiche clorurate e, in generale, alogenate e che venga effettuato un monitoraggio efficace sulla filiera lavorativa, dal combustibile alle emissioni. Poiché il riconoscimento visivo delle plastiche alogenate è il più delle volte assai difficile - se non francamente impossibile anche per gli esperti - e il riconoscimento della presenza di metalli pesanti è assolutamente impossibile senza l'ausilio di analisi chimiche, la Ditta Terra Verde dovrà avere garanzie di tipo merceologico (provenienza delle plastiche) e di idonea composizione chimica (assenza sostanziale o comunque tenori molto bassi di cloro, fluoro ecc) sulla qualità delle plastiche destinate all'impianto, e che controlli di qualità vengano estesi alla filiera della raccolta differenziata dei polimeri parte del fornitore CO.RE.PLA., oltre che essere predisposti presso il proprio stabilimento in Città Sant'Angelo. Allo scopo la Ditta nel rapporto ambientale presentato, al cap. 5.3.3, alla voce "Descrizione delle operazioni di recupero specifiche per il recupero di energia", con sottotitolo "Controlli effettuati prima dell'invio al gassogeno" dichiara che: "Prima dell'invio al gassogeno vengono effettuati tutti i controlli per verificare l'idoneità del materiale all'impianto di gassificazione e la conformità alle norme tecniche (UNI 9903-1). Ogni lotto di CDR inviato con recupero energetico presso l'impianto verrà accompagnato da una scheda contenente le seguenti informazioni: — codice CER — statistico — peso del lotto — rapporti di prova delle analisi chimiche effettuate sul CDR con l'indicazione delle relative metodiche di campionamento e di analisi. La Ditta Terra Verde ha dichiarato, in aggiunta a

quanto sopra riportato, esse nel contratto di fornitura stipulato con CO.RE.PLA è esplicitamente richiamato che le plastiche che pervengono nell'insediamento non debbano avere un contenuto di cloro superiore al 0,5 % e che ogni lotto fornito dal Consorzio è accompagnato da un rapporto di prova relativo alle analisi chimiche effettuate. I rapporti di prova relativi alle analisi chimiche su campioni di lotti lavorati nell'ultimo periodo prodotti a riguardo e la copia del contratto, forniti da ultimo, sono conformi a quanto dichiarato. Si rende necessario, comunque, che la ditta Terra Verde operi evitando per quanto possibile la variabilità di approvvigionamento a cui potrebbe corrispondere variabilità di composizione (e di purezza) delle plastiche stesse e potenziale perdita di controllo sulle "intrusioni" incidentali di precursori di inquinanti. A motivazione di ciò, si riporta, a titolo di esempio in merito, un episodio di variabilità di composizione già verificatosi nella ditta nel corso degli anni 2010 e 2011 e agli atti di questa Agenzia.

Il rapporto di prova datato 15/10/2010 del Laboratorio LACI srl, relativo ad analisi commissionate da Terra Verde su campioni di CDR lavorati nello stabilimento in 5 settimane lavorative, ha attestato la rispondenza dei campioni analizzati di "Combustibile Da Rifiuto" come un CDR di qualità elevata, conforme al prospetto 2 della Norma UNI 99072004 - combustibili solidi non minerali ricavati da rifiuti (RDF) non minerals refuse derived fuels, classificazione CEN TC 343/wG1/5.

L'ARTA, incaricata nel gennaio 2011 dal Servizio Gestione Rifiuti della Regione, di verificare la qualità di un altro lotto del medesimo rifiuto (con il codice CER 191210 - rifiuti combustibili (CDR: Combustibile derivato da Rifiuti) - per essere avviato alle fasi di recupero RI previa verifica di conformità alle norme UNI 9903-1, trovava per i parametri determinati, valori secondo cui il materiale in esame risultava essere "speciale non pericoloso", compatibile con il codice CER 191210 attribuitogli dal produttore ma che, con riferimento alla norma UNI 9903-1, il CDR risultava di qualità normale piuttosto che di elevata qualità.

3. Altro elemento che induce alla più elevata attenzione rispetto alla richiesta oggetto del presente parere è il fatto che la gassificazione delle plastiche sintetiche è una tecnologia innovativa, affatto diffusa (a differenza della gassificazione di materiali biologici: biomasse, fanghi ecc.), scarsamente sperimentata. Inoltre nelle sperimentazioni effettuate sono state utilizzate modalità molto variabili nella produzione del syngas (anche se il termine non è appropriato in quanto la miscela si avvicina di più, anche per origine, ad un crack gas) in particolare per le temperature di esercizio (bassa, media o alta) e per il grado di ossigenazione, a cui corrispondono situazioni impiantistiche e gestionali e conseguenti quadri emissivi assai differenti. Esperienze di gassificazione reperibili in letteratura hanno riguardato, inoltre, polimeri plastici noti controllati e puri, quali polietilene, polipropilene e polistirene, tutti privi di cloro. Si consideri, in aggiunta, che il lay-out dell'impianto proposto da Terra Verde è particolare per la scelta -o l'esigenza- della Ditta di eliminare gli scarichi idrici. Essendo tecnologia che, per quanto detto, per la parte di gassificazione potrebbe rivelarsi "immatura" (mentre i moduli ORC - Organic Rankin Cycle risultano oramai macchine ben collaudate e particolarmente efficienti) si ritiene che per questo impianto sia necessario un periodo di monitoraggio post mortem prevedendo una fase di messa a regime ai fini della ottimizzazione dei processi tramite aggiustamenti gestionali ma non escludendo la possibilità che potrebbero rendersi necessari successivi interventi strutturali, anche rilevanti (ad es. realizzazione di sezioni di trattamenti aggiuntivi) se i limiti emissivi adeguatamente fissati dovessero risultare non raggiungibili. L'insediamento si trova in un'area sprovvista di fognatura industriale. Con le ultime modifiche apportate con le integrazioni richiamate in premessa, sono state eliminate le due fonti importanti di produzione di scarichi idrici di tipo industriale. In particolare non viene più utilizzata acqua demineralizzata per la gassificazione in ingresso (e quindi è eliminato lo scarico saltuario derivante dalla necessaria rigenerazione periodica delle resine) ed è stato eliminato lo scrubber basico (previsto inizialmente) che avrebbe richiesto lo scarico periodico delle acque, necessario quando la composizione della soluzione del liquido di lavaggio dei fumi diviene esausta. In base al progetto presentato, non vi sono, pertanto, scarichi idrici di tipo industriale. Gli scarichi di tipo civile, derivanti dai servizi igienici, verranno stoccati e smaltiti come rifiuto. Questa Agenzia ritiene che l'eliminazione degli scarichi idrici sia molto positiva per la situazione del sito in esame in quanto il vicino fiume Fino, potenziale ricettore formale di eventuali reflui, localmente non ha capacità ricettive di sorta in quanto affetto da portate di magra molto spinta, prolungate nel tempo, che nell'intero periodo estivo del corrente 2011 non ha raggiunto ordinariamente 10 litri al se.

La Ditta ha programmato la raccolta e un idoneo trattamento delle acque di prima pioggia dimensionato per 50 mc per ettaro con tempi massimi di ritenzione di 7 giorni. Si ritiene che le previsioni di progetto per questo aspetto siano adeguate.

Per quanto sopra riportato

si esprime parere tecnico positivo

alla richiesta della ditta *TERRA VERDE s.r.l.* per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di un impianto di recupero energetico mediante l'utilizzo di rifiuti non pericolosi da ubicarsi in contrada Fagnani- zona industriale Piano di Sacco, in Città Sant'Angelo (PE), proponendo che la Regione apponga, come condizione, le seguenti **prescrizioni tecniche**:

Prescrizioni generali

1) La Ditta comunicherà alla Regione Abruzzo la data in cui l'impianto sarà stato ultimato, prima dell'inizio delle operazioni di combustione per incenerimento, per consentire all'Autorità' competente di predisporre la verifica che l'impianto stesso soddisfi le condizioni e le prescrizioni strutturali alle quali è stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione medesima. I costi di tale verifica sono a carico del titolare dell'impianto.

2) Ad impianto avviato verrà condotta una fase, della durata di 90 giorni massimo, di monitoraggio finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti sulle emissioni e all'individuazione della migliore conduzione e ottimizzazione dei processi per ridurre al minimo tecnicamente possibile l'impatto emissivo. Il monitoraggio sarà eseguito alla presenza di tecnici del Distretto dell'ARTA Abruzzo competente per territori. Eventuali costi di analisi eseguite dal Distretto di Pescara sono a carico del titolare dell'impianto. Ove detta fase di monitoraggio fornisca come risultato che gli aggiustamenti gestionali non fossero sufficienti a garantire il pieno rispetto dei limiti imposti sul quadro emissivo e delle prescrizioni e condizioni poste in capo all'autorizzazione, si ritiene che -acquisiti nuovi pareri tecnici- la Regione debba prescrivere i necessari successivi interventi strutturali quali modifiche del lay out dell'impianto, la realizzazione di sezioni di trattamento depurativo aggiuntivi, modifiche tecnologiche. In tal caso la Ditta sarà tenuta a riprendere il procedimento dal precedente punto 1.

3) l'intero impianto di gassificazione, compresi le linee di combustione, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco dei rifiuti risultanti dal processo di gassificazione e combustione, le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo e delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di gassificazione/combustione e delle emissioni, costituiscono impianto distinto, posto in coda a quello esistente di produzione del CDR, e di cui deve essere evidenziato il perimetro o comunque la delimitazione.

Procedure di ricezione dei rifiuti.

4) Il gestore dell'impianto deve adottare tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna e alla ricezione dei rifiuti per evitare o limitare, per quanto tecnicamente praticabile, gli effetti negativi sull'ambiente e in particolare l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché odori e rumore e i rischi diretti per la salute umana. Prima dell'accettazione dei rifiuti nell'impianto, il gestore deve almeno determinare, per ciascuna categoria e/o lotto di rifiuti in base al codice dell'Elenco europeo dei rifiuti:

- codice CER

- stato fisico

- peso del lotto

- rapporti di prova delle analisi chimiche effettuate sul CDR con l'indicazione delle relative metodiche di campionamento e di analisi".

Tali dati dovranno essere debitamente registrati e tenuti a disposizione delle Autorità di controllo.

Prescrizioni in materia di controllo del rifiuto

5) il CDR in ingresso deve essere oggetto di attenta registrazione di legge all'atto della presa in carico nella sezione dell'insediamento deputata alla massificazione/termovalorizzazione e la gestione dei rifiuti, nel complesso dell'intero insediamento produttivo, deve essere tale da consentire di poterne ricostruire e verificarne quali/quantitativamente la filiera con operazioni di controllo.

6) prima dell'invio al gassogeno vengano effettuati sul CDR tutti i controlli per verificare l'idoneità del materiale al trattamento di gassificazione e la conformità alle norme tecniche (UNI 9903 - 1). Ogni lotto di

CDR inviato a recupero energetico presso l'impianto verrà accompagnato da una scheda contenente le informazioni in merito alla ricezione, controllo e accettazione dei rifiuti.

Residui

7) La quantità e la pericolosità dei residui prodotti durante il funzionamento dell'impianto devono essere ridotte al minimo; i residui devono essere riciclati o recuperati in conformità al decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i. quando appropriato, direttamente nell'impianto o al di fuori di esso; i residui che non possono essere riciclati o recuperati devono essere smaltiti in conformità del predetto decreto legislativo n. 152/06. 8) Il trasporto e lo stoccaggio di residui secchi sotto forma di polvere devono essere effettuati in modo tale da evitare la dispersione nell'ambiente, ad esempio utilizzando contenitori chiusi.

9) Preliminarmente al riciclaggio, recupero o smaltimento dei residui prodotti dall'impianto di incenerimento o di coincenerimento, devono essere effettuate opportune prove per stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche, nonché il potenziale inquinante dei vari residui. L'analisi deve riguardare in particolare l'intera frazione solubile e la frazione solubile dei metalli pesanti.

Condizioni anomale di funzionamento

10) Nei casi di guasto, il gestore riduce o arresta l'attività appena possibile, finché sia ristabilito il normale funzionamento. Non appena si verificano le condizioni anomale, il gestore ne dà comunicazione nel più breve tempo possibile all'autorità di controllo. Analoga comunicazione viene data non appena è ripristinata la completa funzionalità dell'impianto. Per nessun motivo, in caso di superamento dei valori limite di emissione, l'impianto può continuare a incenerire rifiuti per più di quattro ore consecutive. La durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a sessanta ore. La durata di sessanta ore si applica alle linee dell'intero impianto che sono collegate allo stesso dispositivo di abbattimento degli inquinanti dei gas di combustione.

In materia di Emissioni in atmosfera

11) Le emissioni in atmosfera provenienti dall'impianto della Ditta Terra Verde dovranno avere le caratteristiche, descritte dal QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI presentato dalla Ditta in data 25 settembre 2011 (Prot. ARTA n. 6507 del 26/09/2011) costituito da n. 2 pagine (allegate)

Messa in esercizio e messa a regime dell'impianto

12) Il tempo intercorrente tra la messa in esercizio degli impianti e la loro messa a regime non può superare i 90 giorni, in ogni caso 15 giorni prima della messa in esercizio degli impianti la ditta deve darne comunicazione alla Regione, al Sindaco e all'ARTA.

13) Entro 45 giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, l'impresa deve comunicare al Comune interessato ed all'A.R.T.A. i dati relativi alle emissioni effettuate durante la marcia controllata eseguita in un periodo continuativo di 15 giorni per sistemi in continuo.

14) Per le misure discontinue devono essere eseguiti entro i primi 15 giorni almeno due prelievi in giorni non consecutivi.

15) La Ditta dovrà trasmettere, mutamento agli esiti analitici relativi a n. 2 prelievi effettuati durante la marcia controllata dell'impianto, anche le misurazioni e i Report relativi agli inquinanti/parametri misurati in continuo.

Esercizio dell'impianto e comunicazioni, registri e report.

16) il gestore dovrà mantenere disponibili in tempo reale, i dati relativi alle misurazioni degli inquinanti ed altri dati caratteristici del funzionamento dell'impianto.

17) il gestore dovrà comunicare, ad inizio anno, il piano previsionale indicativo delle attività di fermata e/o manutenzione programmata delle linee di gassificazione, combustione, e di taratura dei sistemi di monitoraggio degli inquinanti e delle misure discontinue con date almeno indicative.

18) Il gestore dovrà comunicare, nel più breve tempo possibile (entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui si verifica l'evento), all'Autorità competente, i seguenti eventi:

- fermata, avvio/riavvio dell'impianto, con indicazione del periodo di inizio combustione, e la durata prevista dei transitori;

- interruzioni superiori a 8 ore dei sistemi di misura in continuo degli inquinanti e dei parametri di processo per i quali è previsto un limite. In caso di interruzioni programmate, le suddette comunicazioni dovranno essere preventivamente inviate.

19) La Ditta dovrà tenere a disposizione degli Enti di Controllo apposito Registro (numerato e vidimato), firmato dal Responsabile dell'impianto, su cui sono annotati data e ora degli autocontrolli discontinui (allegando i rapporti di prova), nonché i risultati delle misurazioni continue riportati sotto forma di Report giornalieri sempre comprensivi non solo dei dati al camino ma anche dei quantitativi dei combustibili introdotti nel gassificatore e dell'energia prodotta; analogamente devono essere registrati gli interventi previsti sui sistemi di depurazione che ne pregiudichino temporaneamente la funzionalità.

Monitoraggio in continuo delle Emissioni in Atmosfera

20) Sulla linea di combustione dovranno essere registrati e misurati obbligatoriamente con modalità continue i seguenti inquinanti e parametri di processo:

- portata volumetrica dei fumi emessi a camino;
- pressione, temperatura, umidità, percentuale di ossigeno dei fumi emessi a camino;
- CO, HC1, HF, NOx, SO2, CO.

Il sistema d'elaborazione dati, verifica e segnalazione di superamenti di soglie di allarme e limiti di emissione dovrà essere in grado di presentare le misure sottoforma di report o tabelle in adeguato formato. Il suddetto sistema di rilevamento e registrazione dovrà rispondere alle caratteristiche indicate nell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06 che riprende quanto precedentemente stabilito nel D.M. 21.12.1995, abrogato dallo stesso D.Lgs. n. 152/06. I sistemi di misurazione in continuo i dati forniti dai sistemi automatizzati di misura, eventuali transitori, interruzioni per guasti o fermate dovranno essere gestiti in conformità al MANUALE ISPRA 69/2011 "Guida tecnica per i gestori dei Sistemi di Monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME)", con particolare riferimento alla predisposizione da parte della ditta del Manuale di Gestione (MG) che dovrà essere approvato dalla Regione sentita l'ARTA. I risultati dei sistemi in continuo e le misure discontinue dovranno essere messi a disposizione del pubblico sul web; sono fatti salvi eventuali parametri sensibili ai quali comunque le autorità competenti al controllo potranno accedere on line. All'atto dell'installazione, il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni dovrà essere sottoposto alle verifiche descritte nella norma UNI EN 14181 (QAL—2) e, almeno annualmente, alle verifiche periodiche di taratura del sistema di misurazione con metodi di riferimento e calcolo dell'indice di Accuratezza Relativo (IAR) previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e dalla norma UNI EN 14181. Il gestore dovrà mostrare all'Autorità competente una relazione contenente i resoconti delle attività di taratura dei sistemi di misura in continuo alle emissioni, comprensivo del calcolo dello IAR e degli intervalli di confidenza.

Analisi in discontinuo delle emissioni.

21) sostanze da ricercare nelle emissioni con metodi discontinui :

- Diossine ed IPA (Frequenza di controllo quadrimestrale almeno per i primi due anni. Le prime due analisi in giorni non consecutivi entro i primi 10 giorni di marcia controllata);
- Metalli: Frequenza dei controlli quadrimestrale almeno per i primi due anni. Le prime due analisi in giorni non consecutivi entro i primi 10 giorni di marcia controllata.

Relazione annuale

22) In fase di esercizio, il gestore dell'impianto dovrà presentare, annualmente, una relazione relativa all'attività effettuata nell'anno solare precedente. La relazione annuale dovrà riportare:

- tipologia e quantitativi del CDR o CSS avviato alla combustione;
- elenco delle Aziende fornitrici con l'indicazione della loro localizzazione geografica, nonché delle quantità fornite;
- quantitativi e tipologie (C.F.R.) dei rifiuti prodotti e relative modalità di smaltimento;
- consumi di risorse idriche, suddivisi per tipologia di risorsa utilizzata;
- energia importata e prodotta ed esportata con bilancio energetico dell'impianto;
- consumo di combustibili;
- cronologia e registrazioni delle fermate dell'impianto;
- rendicontazione su base mensile delle ore complessive di funzionamento dell'impianto di combustione e del potere calorifico del CDR o CSS;

Accessibilità per il prelievo.

23) Dovrà essere garantita l'accessibilità al punto di prelievo dell'effluente gassoso, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare dovranno

essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati: L'emissione dovrà essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Il punto di prelievo dovrà essere collocato lungo il tratto rettilineo del condotto a sezione regolare (circolare nel caso specifico), lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo dovrà rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 101069 e UNI EN 13284-1) ovvero almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo. Il numero di punti di prelievo è stabilito dalle pertinenti Norme UNI. Il punto di prelievo dovrà essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici e filettatura (interna) di dimensioni adeguate alla esecuzione di tutte le misure ed i campionamenti previsti in autorizzazione. Lo stesso punto di prelievo dovrà essere collocato ad almeno un metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. Il sistema di accesso degli operatori al punto di prelievo e misura dovrà garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche). L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il Ns. personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'Azienda, ancora, dovrà garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro dovranno consentire il trasporto, la collocazione e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro dovrà essere ben definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) dovranno essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili dovranno essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. Per il sollevamento delle attrezzature fino al punto di prelievo, la Ditta dovrà mettere a disposizione degli operatori ARTA un sistema di sollevamento elettrico adeguato per il carico degli strumenti. Il sistema di sollevamento elettrico dovrà essere collocato nelle immediate vicinanze della postazione di lavoro. La postazione di lavoro dovrà avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare la piattaforma di lavoro dovrà essere dotata di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo per evitare cadute e devono essere dotate di protezione contro gli agenti atmosferici. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento al D. Lgs. n. 133/2005 e alle pertinenti norme UNI per il campionamento e analisi delle emissioni.

Monitoraggio biologico

24) il monitoraggio biologico dell'area vasta già effettuato mediante licheni epifitici indicatori di qualità dell'aria, deve essere ripetuto, con le medesime modalità di quello già svolto, ogni tre anni a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. I risultati, unitamente ad una relazione di sintesi, devono essere rimessi all'ARTA, Distretto di Pescara e al Comune di Città S. Angelo.

Rumore

25) A lavori completati e con l'impianto in esercizio, effettui, tramite un tecnico competente in acustica, un monitoraggio fonometrico sui recettori sensibili nell'intorno dell'insediamento in piena operatività in tutte le due sezioni (di lavorazione delle plastiche per la produzione di CDR e della produzione a pieno regime di energia termica ed elettrica dell'impianto di massificazione-incenerimento). Il monitoraggio verifichi l'effettivo rispetto dei valori-limite fissati dalla legge e dalla pianificazione comunale per le emissioni sonore e in caso di superamento attui tutti gli opportuni interventi risanatori. Le risultanze di tale monitoraggio, eventualmente corredate dal progetto delle opere di bonifica acustica che si siano rese necessarie a seguito dell'eventuale superamento dei limiti, con particolare attenzione al differenziale notturno, dovranno essere trasmesse al Distretto provinciale di Pescara dell'ARTA, per le conseguenti valutazioni specialistiche e verifiche.

Acqua

26) La Ditta mantenga in ordine presso l'insediamento e, a richiesta, a disposizione delle Autorità di controllo, le bollette attestanti i consumi registrati bimestralmente presso il contatore di portata delle acque prelevate per i servizi e la contabilità di eventuali altre diverse modalità di prelievo di acque (acque

industriali, di bonifica, di emungimento da pozzi ecc.). Vengano tenute, altresì, le ricevute attestanti i quantitativi dei rifiuti liquidi smaltiti

Recupero del calore prodotto

27) La Ditta è tenuta a stipulare apposita convenzione o contratto con Aziende o strutture o Enti esistenti o di futuro insediamento nelle aree prospicienti il proprio complesso produttivo, per il riutilizzo del calore prodotto eccedente il proprio fabbisogno di riutilizzo, di 4100 Kw/t secondo le ipotesi revisionali fornite a pag. 26, ultimierighe, delle precisazioni fornite in data 25 settembre 2011. Qualora riscontrasse la non disponibilità al collegamento di potenziali riutilizzatori di calore, valuterà la trasformazione di questo in frigoriferie per la cessione al settore conserviero. Il recupero entalpico eccedente dovrà essere definito nella sua forma conclusiva nel più breve tempo possibile, e comunicato alla Regione ed al Comune. Le risultanze del monitoraggio del calore recuperato e/o ceduto saranno inserite nella relazione annuale di gestione dell'impianto.

Dismissione dell'impianto

28) A fine vita la dismissione dell'impianto deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente.

Il presente parere viene rilasciato ai soli fini delle competenze istituzionali dell'ARTA. Sono fatte salve, pertanto, ulteriori e/o diverse indicazioni da parte di altri Enti interessati al presente procedimento, agli aspetti urbanistici, igienico-sanitari, alla sicurezza degli impianti e a quant'altro non di diretta competenza istituzionale dello scrivente Distretto Provinciale ARTA".

DATO ATTO che con provvedimento del GIP c/o il Tribunale di Pescara, emesso in data 25.10.2011, è stato disposto il dissequestro dell'area ove insiste l'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi per la produzione di di C.D.R. sita in Città S. Angelo Via dell'Industria 10, di proprietà della Ditta TERRA VERDE Srl;

VISTA l'Ordinanza emessa dal Sindaco di Città S. Angelo, in data 01.11.2011, n. 96, ex art. 50 co. 5 e 54 co. 4, D. Lgs. 267/00 e s.m.i., a seguito dell'incendio sviluppatosi nell'opificio della Ditta TERRA VERDE Srl di Via dell'Industria, loc. "Piano di Sacco" dello stesso Comune; dal predetto incendio, viste le premesse del provvedimento, si produceva una enorme colonna di fumo con probabile dispersione di sostanze nocive per la salute umana; nel dispositivo si ordina 1. la sospensione della lavorazione meccanica e dell'aratura dei terreni nel raggio di mille metri dal sito in cui si è sviluppato l'incendio - 2. la sospensione delle attività di pascolo di qualsiasi tipo animale nelle aree situate nel raggio di mille metri dal sito in cui si è sviluppato l'incendio - 3. alla popolazione di ridurre il più possibile l'esposizione all'aperto nelle aree immediatamente vicine al sito in cui si è sviluppato l'incendio - 4. alle aziende che insistono nel raggio di mille metri dal sito in cui si è sviluppato l'incendio e che producono e/o trattano prodotti destinati al consumo umano e/o animale, di potenziare l'autocontrollo, con particolare riferimento al monitoraggio di contaminanti sulle matrici alimentari;

VISTA la successiva ordinanza emessa dal Sindaco di Città S. Angelo n. 97 del 1° novembre 2011, ex art. 50 co. 5 e 54 co. 4, D. Lgs. n. 267/00 e art. 191, D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.; detto secondo provvedimento si è reso necessario onde poter consentire ai VV.FF., intervenuti per domare l'incendio di cui sopra, domato solo in data 9 novembre 2011, di intervenire nell'impianto di proprietà della Ditta TERRA VERDE Srl, allontanare parte dei rifiuti ammassati e colpiti dall'incendio, per poi poterli stoccare, in via del tutto eccezionale e provvisoria, presso l'adiacente centro comunale per la raccolta dei rifiuti riciclabili, di proprietà della Soc. mista pubblico/privato Linda Spa: detti disposizioni straordinarie hanno consentito il decisivo intervento dei VV.FF., consentendo lo svolgimento delle operazioni all'interno del sito incendiato, anche a garanzia della incolumità degli operatori dei VV.FF.; nel dispositivo si dettano precise ed urgenti disposizioni finalizzate al rapido trasferimento dei rifiuti dal sito privato all'altro di proprietà pubblica: il deposito straordinario dei rifiuti viene fissato in sessanta giorni, così come indicato dai pareri ARTA e della Provincia di Pescara, resi nel corso dell'incontro tenutosi in data 1 novembre 2011, il cui verbale costituisce parte integrante e sostanziale dell'ordinanza; si segnala che i rappresentanti della Soc. LINDA Spa, presenti all'incontro del 1° novembre 2011, non hanno inteso sottoscrivere il verbale in quanto: "

.....omissis.....l'area in cui si deve effettuare il temporaneo deposito dei rifiuti non è stata assoggettata a

collaudo e su di essa non vi è ancora l'agibilità. Pertanto non sappiamo se il sistema di raccolta delle acque di prima pioggia sia regolarmente funzionante. Vogliamo aggiungere che il sito non è stato progettato per contenere tali rifiuti pericolosi ed inquinanti. Pertanto consigliamo un rapido smaltimento dei rifiuti e tuttavia, stante la necessità ed urgenza di provvedere nel senso indicato dal Comandante Provinciale dei VV.FF., preso atto del parere favorevole di ARTA Abruzzo e Provincia di Pescara, ribadiamo la nostra piena disponibilità a collaborare mettendo a disposizione del Sindaco di Città S. Angelo l'area in questione.....omissis.....";

RICHIAMATA la nota del SGR, prot.n. RA/225437 del 04.11.2011, con la quale si chiede, al Distretto Provinciale di Pescara dell'ARTA, di procedere con urgenza alla caratterizzazione dei rifiuti presenti presso l'impianto colpito dall'incendio, e di fornirne gli esiti al più presto;

VISTA la nota ARTA - Distretto Provinciale di Pescara, prot.n. 14852 del 04.11.2011, con la quale si forniscono i primi risultati analitici relativi ai prelievi di campione di aria effettuati nelle vicinanze dello stabilimento di cui in oggetto; si informa che sono in corso ulteriori accertamenti sulla qualità dell'aria e si stanno effettuando controlli sulle acque; la nota ARTA ha in allegato una dettagliata relazione, che si ritiene debba costituire parte integrante del presente provvedimento;

VISTA la nota della Prefettura di Pescara, prot.n. 42584 del 02.11.2011, con la quale si trasmette copia del verbale della riunione tenutasi in data 31.10.2011, nel corso della quale si formulano le prime valutazioni in ordine all'incendio verificatosi presso lo stabilimento della Ditta TERRA VERDE Srl; all'incontro, come da verbale, risultano presenti i rappresentanti di numerose istituzioni interessate: VV.FF. Comune di Città S. Angelo, N.O.F. Carabinieri, Comune di Collecervino, A. USL Pescara, Comune di Picciano, Comune di Elice, ARTA Abruzzo;

PRESO ATTO del contenuto della nota inviata dall'Associazione WWF - Sezione regionale Abruzzo del 14.11.2011, indirizzata a numerose Amministrazioni, interessatesi agli eventi che hanno colpito l'Azienda TERRA VERDE Srl di Città S. Angelo; nella nota, in particolare, si propongono contributi relativi al monitoraggio ambientale durante l'incendio e monitoraggi post-incendio su colture e terreni e prevenzione rischi;

VISTA la nota ARTA - Direzione Centrale, prot.n. 15789 del 24.11.2011, nonché l'allegata relazione tecnica, con la quale si comunicano gli esiti: *".....omissis..... delle attività di monitoraggio effettuato sui campioni di acque superficiali e acque sotterranee, prelevati nelle zone circostanti l'area interessata dall'incendio determinatosi nei giorni 30 ottobre 2011 e successivi. In particolare, in un campione di acque sotterranee del piezometro n. 5, la concentrazione del parametro "benzene" risulta superiore alla Concentrazione Soglia di Contaminazione riportata nella tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della parte quarta del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. Nei prossimi giorni si effettueranno ulteriori indagini per verificare l'evoluzione dello stato di contaminazione, in termini di attenuazione o di diffusione. Sono stati effettuati prelievi di campioni di terreno superficiale in un raggio di mille metri dal luogo del rogo, nei Comuni di Città S. Angelo, Collecervino, Elice e Picciano. Su tali campioni, come su quelli di ortaggi a foglia larga (rape) e stretta (spinaci), oltre all'analisi delle sostanze inquinanti riscontrate nei fumi, è in corso la ricerca e la determinazione delle diossine per le quali si precisa che, non disponendo questa Agenzia di strumentazione specialistica, le relative analisi si stanno svolgendo, a cura dei nostri tecnici, presso la sede dipartimentale di Massa Carrara dell'ARPA Toscana.....omissis.....";*

VISTA L'Ordinanza emessa dal Sindaco del Comune di Città S. Angelo n. 100 del 15.11.2011, con la quale, in particolare, si ordina al Sig. Sergio Buccieri nella sua qualità di Amministratore unico della Società TERRA VERDE, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il 31.12.2011 (sessantesimo giorno di cui all'ordinanza comunale n. 97/2011) di: **1.a)** provvedere alla caratterizzazione dei rifiuti temporaneamente depositati nella piattaforma di proprietà della Linda Spa, situata nelle immediate vicinanze del sito attinto dall'incendio, provenienti dal sito medesimo e lì condotta in forza della citata ordinanza n. 97/2011; in alternativa, acquisire i dati della caratterizzazione effettuata sulla scorta dei prelievi ARTA del 2 novembre 2011; **1.b)** recuperare in base alla tipologia dei rifiuti, ovvero allontanare e smaltire qualora non fossero possibili le operazioni di recupero, tutti i rifiuti temporaneamente depositati nella piattaforma di proprietà della Linda Spa, situata nelle immediate vicinanze del sito attinto dall'incendio.

provenienti dal sito medesimo e li condotti in forza della citata ordinanza n. 97/2011; 1.c) pulire adeguatamente e se necessario bonificare la piattaforma di proprietà Linda Spa, utilizzata in via intingibile ed urgente per il temporaneo deposito dei rifiuti di cui alla citata ordinanza con tingibile ed urgente n. 97/2011; inoltre l'ordinanza comunale dispone che, acquisito il necessario e preventivo nullaosta da parte della Procura della Repubblica di Pescara ed entro sessanta giorni dall'acquisizione del citato nullaosta, di accedere al sito dell'opificio sottoposto a sequestro e: 2.a) provvedere alla caratterizzazione dei rifiuti presenti nel sito dello stabilimento attinto dall'incendio, mettere in sicurezza tutti i rifiuti presenti nel sito dello stabilimento attinto dall'incendio, al fine di evitare che eventuali spargimenti di rifiuti nelle zone circostanti lo stabilimento possano, anche solo ipoteticamente, compromettere la salute pubblica e la sicurezza dell'ambiente circostante, contaminando le aree circostanti lo stabilimento; 2.b) accedere al sito dell'opificio sottoposto a sequestro e pulire adeguatamente e se necessario bonificare l'area attinta dall'incendio e mettere in sicurezza le parti pericolanti; 3) una volta espletata la procedura di recupero e/o smaltimento di tutti i rifiuti prevista dalle vigenti leggi in materia ambientale ed eseguiti tutti i lavori richiesti di cui ai sopra elencati punti dal n. 1 al n. 2, entro il termine di trenta giorni dall'espletamento delle procedure indicate, produrre una relazione che attesti le modalità di esecuzione e le tempistiche degli interventi eseguiti, completa della certificazione comprovante il corretto recupero dei sopraccitati rifiuti e/o il loro smaltimento in discarica autorizzata.

DATO ATTO che il Comune di Città S. Angelo, con nota prot.n. 32727 del 25.11.2011, riscontra la nota del WWF del 14.11.2011;

VISTA la nota ARTA – Distretto Provinciale di Pescara, prot.n. 8496 del 16.12.2011, con la quale si comunica alle Autorità competenti, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il superamento dei livelli di contaminazione nelle matrici ambientali acque sotterranee e terreno (*top soil*), con conseguente richiesta di attivazione, con sollecitudine, le opportune misure di messa in sicurezza di emergenza;

VISTA la nota del Comune di Città S. Angelo, prot.n. 35782 del 28.12.2011, con la quale si rendono note le cause dell'inottemperanza all'Ordinanza comunale n. 100/2011 da parte della Società TERRA VERDE Srl. e nella quale inoltre si prefigura la possibilità, per l'Amministrazione comunale, di ricorrere alla adozione dei poteri sostitutivi previsti dalla legge, al fine di realizzare quanto disposto con la predetta Ordinanza, con rivalsa nei confronti dell'azienda nella nota si chiede collaborazione alle Istituzioni in ordine alla individuazione, eventuale, di impianti finali di smaltimento ove conferire i rifiuti in argomento e il reperimento delle necessarie risorse economiche per fronteggiare le spese provocate dalla vigilanza e dall'esecuzione degli interventi sostitutivi di cui alla predetta Ordinanza n. 100/2011;

VISTA la nota ARTA – Direzione Centrale, prot.n. 17456 del 29.12.2011, con la quale si rendono noti gli esiti dei prelievi e delle analisi nel periodo 14/11/2011 – 07/11/2011, concernenti le matrici acque superficiali esotterranee, terreni e vegetali nelle zone di massima ricaduta dei fumi; nella relazione dell'ARTA si evidenzia " .. omissi .. che le indagini sono state concentrate indicativamente in un'area di circa un chilometro di raggio dal sito dell'incendio, già interessata da ordinanze precauzionali sindacali; si comunica altresì che si sta provvedendo all'aggiornamento della comunicazione di cui all'art. 244 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a seguito del rinvenimento di una situazione di contaminazione da diossine nel punto TS_12_CS e la prosecuzione del monitoraggio della falda e dei corsi d'acqua superficiali per controllare l'evoluzione della contaminazione; sebbene le condizioni climatiche nel corso dell'incendio abbiano spinto la diffusione dei fumi in maniera da favorirne la dispersione e la diluizione, esistono – come evidenziato – alcuni aspetti di criticità; nella comunicazione che questo Distretto (provinciale ARTA di Pescara) ha inoltrato ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., è stata evidenziata la necessità che vengano intraprese misure di messa in sicurezza di emergenza volte ad evitare il diffondersi della contaminazione nelle aree circostanti (es. raschiatura del suolo interessato da colorazione grigiastra, rimozione/copertura dei residui dell'incendio, interventi sulla falda sotterranea). Gli ultimi dati pervenuti confermano e rafforzano i contenuti di quanto già comunicato .. omissis";

VISTA la nota del Comune di Città S. Angelo, prot.n. 35804 del 29.12.2011, con la quale si chiede alle Autorità interessate di rendere note le iniziative da assumere ai sensi di legge, a seguito di quanto segnalato dall'ARTA Abruzzo circa la contaminazione di suolo e acque in loc. "Piano di Sacco";

VISTA la nota del Comune di Città S. Angelo, prot.n. 23 del 04.01.2012, con la quale si chiede agli Organi di controllo un parere circa la possibilità di procrastinare il deposito dei rifiuti giacenti presso l'impianto della Linda Spa, tenuto conto che gli stessi non sono stati rimossi dal soggetto individuato, in violazione dell'Ordinanza del Sindaco n. 100/2011;

VISTA la nota della Provincia di Pescara, prot.n. 29563 del 21.01.2012, con la quale si trasmette il verbale della riunione tenutasi in data 11.01.2012, concernente: "*Segnalazione superamento C.S.C. loc. Piano di Sacco Città S. Angelo (PE)*";

VISTA la nota pervenuta dalla Ditta TERRA VERDE SRI del 13.01.2012, con la quale si comunica il raggiungimento di un accordo con il gruppo HERA Spa di Ravenna, per il recupero energetico dei rifiuti posizionati sulla piattaforma di proprietà della Società LINDA Spa e con la quale si chiede al Comune interessato di poter acquisire le certificazioni analitiche già effettuate dall'ARTA; a seguito della acquisizione di dette certificazioni la Ditta darà inizio alle operazioni di recupero, nell'ambito di due o tre settimane;

VISTO il provvedimento n. 61 del 17.01.2012, adottato dalla Provincia di Pescara, con il quale ai sensi dell'art. 244, co. 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si ordina, in particolare, al rappresentante legale della Ditta in oggetto di provvedere ai sensi del Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. a predisporre il Piano di Caratterizzazione (PdCa) previsto dalla legge e sulla base degli esiti del Piano stesso, ad attuare gli eventuali interventi di bonifica dell'area interessata;

DATO ATTO che il Comune di Città S. Angelo, con nota prot.n. 1878 del 17.01.2012, ha comunicato alle Autorità competenti l'avvio delle procedure finalizzate all'intervento sostitutivo comunale in danno della Ditta TERRA VERDE Srl, per inottemperanza alle disposizioni di cui alla Ordinanza comunale n. 100/2011 citata in premessa, comunicando in pari data, con nota n. 1878, la medesima inadempienza alla Procura della Repubblica di Pescara, per le eventuali procedure di competenza della Autorità Giudiziaria;

PRESO ATTO che la Ditta TERRA VERDE Srl ha comunicato alla Provincia di Pescara, con nota del 04.01.2012, di provvedere al recupero dei rifiuti in argomento come già indicato nell'ordinanza comunale n. 100/2011 e, contestualmente, si chiede il rinnovo del provvedimento n. 064/AQ/19.92.2007 di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori di rifiuti in procedura semplificata;

VISTA la nota del Comune di Città S. Angelo, prot.n. 1152 del 12.01.2012, con la quale si comunica alla Ditta TERRA VERDE Srl che, allo stato, l'opificio in oggetto risulta essere a tutti gli effetti inagibile e che, pertanto, ogni eventuale operazione di ristrutturazione e/o costruzione dello stesso necessita del relativo titolo edilizio abilitativo;

DATO ATTO che in data 18.01.2012, con provvedimento della Procura della Repubblica di Pescara nell'ambito del procedimento penale n. 10380/2011 R.G. Mod. 44, si è proceduto al dissequestro dell'opificio industriale denominato TERRA VERDE Srl, Via delle Industrie, n. 10 di Città S. Angelo, con contestuale restituzione al proprietario;

RILEVATO che, con nota prot.n. 46332 del 23.01.2012, la Provincia di Pescara ha rigettato l'istanza di rinnovo della iscrizione al RIP provinciale n. 064/AQ del 19 febbraio 2007 per la effettuazione di attività di recupero in procedura semplificata, per le motivazioni indicate nella nota stessa, cui si rinvia;

CONSIDERATO che, premesso quanto sopra indicato, si possa procedere nella direzione del rilascio di un provvedimento autorizzativo regionale ex art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., comprensivo sia della fase di costruzione sia della fase di gestione dell'impianto di recupero già oggetto di specifico procedimento istruttorio, a condizione della effettiva esecuzione e conclusione di tutti gli interventi stabiliti nella ordinanza emanata dal Comune di Città S. Angelo n. 100/2011 a carico del legale rappresentante della Ditta TERRA VERDE Srl, nonché alla definizione delle procedure e degli interventi previsti dal Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., oggetto del provvedimento emanato a carico della medesima Ditta da parte della Provincia di Pescara in data 17 gennaio 2012, n. 61, necessari a ripristinare lo stato dei luoghi ex ante, rispetto all'incendio verificatosi in data 30 e 31 ottobre 2011;

VALUTATA pertanto, la necessità di disporre che la Ditta beneficiaria della presente determinazione all'esito delle conclusioni delle predette fasi, propedeutiche all'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto di che trattasi, produca a questo Servizio tutta la necessaria documentazione comprovante la conclusione delle operazioni di rimozione dei rifiuti attualmente giacenti nell'impianto di cui sopra, secondo le vigenti disposizioni di legge, fatta salva la verifica in ordine alla attuazione delle medesime operazioni svolte dal Comune di Città S. Angelo, per effetto dell'esercizio dei poteri sostitutivi in danno della Ditta TERRA VERDE Srl; inoltre la Ditta produca tutta la necessaria documentazione attestante la conclusione degli interventi e delle procedure previste al già richiamato art. 244 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a conferma del ripristino dello stato dei luoghi e del controllo e monitoraggio delle matrici ambientali;

CONSIDERATO che, al termine della conclusione delle procedure di cui sopra, questo Servizio procederà ad acquisire, da parte degli Enti e Organismi preposti, i conseguenti provvedimenti di approvazione inerenti alla regolare esecuzione di quanto eseguito dalla Ditta TERRA VERDE Srl, il cui esame risulta prodromico all'avvio delle operazioni di costruzione dell'impianto indicato in oggetto;

RITENUTO di rendere noti a tutte le Amministrazioni, a suo tempo coinvolte, ai fini del rilascio della presente autorizzazione, gli esiti delle operazioni di rimozione dei rifiuti dall'impianto colpito dall'incendio e gli esiti delle procedure di messa in sicurezza e/o bonifica dell'area, al fine di acquisire eventuali valutazioni in merito, prima che abbiano luogo i lavori di realizzazione del progetto approvato con il presente provvedimento e prima che abbiano luogo le attività di gestione dei rifiuti in regime ordinario;

RITENUTO di fare proprie tutte le condizioni e prescrizioni sopraindicate, che definiscono le modalità realizzative e gestionali dell'impianto di recupero di che trattasi;

VISTO il Piano Regionale per la Tutela e la Qualità dell'Aria, approvato con D.G.R. 06.09.2003 e s.m.i.;

VISTA la legge 7.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la legge n. 77 del 14.09.1999 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate

1. di **RICHIAMARE** integralmente il contenuto dell'Ordinanza emessa dal Sindaco del Comune di Città S. Angelo, n. 100 del 15 novembre 2011, contenente disposizioni a carico del legale rappresentante della Ditta TERRA VERDE Srl, in ordine alla rimozione dei rifiuti giacenti presso l'impianto ubicato in loc. "Piano di Sacco" di Città S. Angelo (PE);
2. di **RICHIAMARE** integralmente il contenuto dell'Ordinanza n. 61 del 17.01.2012, emessa dalla Provincia di Pescara, con la quale ai sensi dell'art 244, co. 2, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si ordina, in particolare, al rappresentante legale della Ditta in oggetto, di provvedere ai sensi del Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a predisporre il Piano di Caratterizzazione (PdCa) previsto dalla legge e sulla base degli esiti del piano stesso, ad attuare gli eventuali interventi di bonifica dell'area interessata;
3. di **DISPORRE** che la Ditta TERRA VERDE Srl, all'esito dell'esecuzione delle attività indicate nei provvedimenti di cui ai precedenti **punti 1 e 2**, propedeutiche all'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto di che trattasi, produca al Servizio Gestione Rifiuti tutta la necessaria documentazione comprovante la conclusione delle operazioni di rimozione dei rifiuti attualmente giacenti nell'impianto di cui sopra, secondo le vigenti disposizioni di legge, fatta salva la verifica in ordine all'attuazione delle

medesime operazioni svolte dal Comune di Città S. Angelo, per effetto dell'esercizio dei poteri sostitutivi in danno della Ditta TERRA VERDE Srl;

4. di **DISPORRE** che la Ditta TERRA VERDE Srl, produca tutta la necessaria documentazione attestante la conclusione degli interventi e delle procedure previste dall'art. 244 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a conferma del ripristino dello stato dei luoghi e del controllo e monitoraggio delle matrici ambientali;
5. di **DISPORRE** che la Ditta TERRA VERDE Srl, al termine della conclusione delle fasi di cui al precedente punto 3, il Servizio Gestione Rifiuti procederà ad acquisire, da parte degli Enti ed Organismi preposti, i conseguenti provvedimenti di approvazione inerenti alla regolare esecuzione di quanto eseguito dalla Ditta TERRA VERDE Srl, il cui esame risulta prodromico all'avvio delle operazioni di costruzione dell'impianto indicato in oggetto;
6. di **DISPORRE** che saranno rese note a tutte le Amministrazioni a suo tempo coinvolte ai fini del rilascio della presente autorizzazione, gli esiti delle verifiche delle operazioni di rimozione dei rifiuti dall'impianto colpito dall'incendio e gli esiti delle procedure di messa in sicurezza e/o bonifica dell'area, al fine di acquisire eventuali valutazioni in merito, prima che abbiano luogo i lavori di realizzazione del progetto approvato con il presente provvedimento e prima che abbiano inizio, presso l'impianto, le attività di gestione dei rifiuti in regime ordinario;
7. di **APPROVARE**, ai sensi del D.Lgs. 152 e s.m.i., art. 208 e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 45, il progetto relativo all'intervento proposto dalla ditta TERRA VERDE Srl, sede dell'impianto in Via Delle Industrie, 10 - loc. "Piano di Sacco" - Città S. Angelo (PE), per la realizzazione e la gestione di un impianto recupero di rifiuti speciali non pericolosi, operazioni R13 - R3 e R1 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per la produzione di Combustibile Solido Secondario - CSS (precedentemente denominato CDR), con avvio a recupero di parte del CSS prodotto nell'impianto di gassificazione in loco e parte ceduto a terzi, riportato al catasto urbano in foglio n. 52, p.lle nn. 230 (imp. Esistente) e 255 (ampliamento), per una superficie totale utile pari a **10.000 mq, (latitudine 42° 29' 15,7" - longitudine 14° 01' 05,5")**;
8. di **RICHIAMARE**, per quanto attiene alla predetta approvazione, i seguenti elaborati progettuali:
 - relazione tecnica con relativi allegati, composta di n. 52 pagine - 16 dicembre 2009
 - relazione geologico e geotecnica con relativi allegati - settembre 2007 - Dott. A. Di Ninni
 - tav. 15 planimetria impianto stato di progetto - Geom. A. Di Fonzo di Pescara
 - tav. 14 planimetria vasca di prima pioggia - Geom. A. Di Fonzo di Pescara
 - tav. 5 planimetria stato esistente - Geom. A. Di Fonzo di Pescara
 - tav. 13 planimetria impianto di scarico - Geom. A. Di Fonzo di Pescara
 - studio di ricaduta degli inquinanti - Ing. Lino Prezioso - composto di n. 31 pagine più allegati - 10/11/2010;
 - seconda integrazione documentale trasmessa con nota del 1 giugno 2011, costituita da n. 10 allegati;
9. di **STABILIRE** che la potenzialità annua di produzione di CSS, pari a **35.000 tonnellate**, di cui 10.000 da avviare a gassificazione presso il proprio impianto, per la produzione di circa 7.350 MWe/anno e 25.000 da avviare presso impianti esterni di recupero e che, inoltre, la fase di messa in riserva R 13, sia destinata e connessa esclusivamente all'intero ciclo di produzione di CSS, senza possibilità alcuna di utilizzazione di detta fase per conferimenti diretti ad impianti terzi;
10. di **AUTORIZZARE** la ditta TERRA VERDE Srl, alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto indicato ai precedenti punti 7), 8) e 9), ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 45 della L.R. 45/07 e s.m.i., secondo condizioni, scadenze temporali e prescrizioni contenute nei pareri ARTA - Distretto Provinciale di Pescara, prot.n. 6881 del 1° ottobre 2011 ed A. USL di Pescara, prot.n. 41446 del 18.10.2011, previa esecuzione di quanto sopra disposto ai punti **1, 2, 3, 4, 5 e 6**;
11. di **STABILIRE** che l'autorizzazione indicata al precedente punto 10) è concessa per un periodo pari a **dieci anni (10)** dalla data di adozione del presente provvedimento; detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase di esercizio e, a tal proposito, si rinvia a quanto stabilito dall'art. 45, comma 7 della L.R. 45/07 e s.m.i.; restano altresì ricomprese nel periodo predetto tutte le attività richiamate ai suddetti punti **1, 2, 3, 4, 5 e 6**;
12. di **PRECISARE** che l'autorizzazione di cui al punto 10) è rinnovabile, per ogni sua fase (costruzione e/o esercizio), nelle forme e modalità stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i., con esclusione delle tempistiche derivanti dalle Ordinanze emanate dalla Provincia di Pescara e dal Comune di Città S. Angelo, citate in premessa;

Data: Città Sant'Angelo lì 16-12-2009.

Allegato n. 1/1 pag. 1/3

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI
IMPIANTO TERRA VERDE S.r.l. - via Dell'Industria, n. 10 - Z. I. Piano di Sacco - Città Sant'Angelo (PE)

VALORE LIMITE DI EMISSIONE (valori medi giornalieri) - SISTEMI DI MONITORAGGIO IN CONTINUO

Punto emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101 Mpa]	Durata emissione [h/giorno]	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m ³ a 0°C e 0,101Mpa]	flusso di massa (kg/h)	Altezza punto emiss. dal suolo (m)	Diametro o lati sezione (m o mxm)	Tipo impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno di rif.
E1	Impianto di recupero energetico (gassogeno + camera di combustione)	20.000	continua	continua	~ 60°	Polveri totali	10	0,2	12	φ 0,7 m, sez 0,36 m ²	abbattitore a umido Venturi (scrubber basico)	3%
						Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (COI)	10	0,2				
						Composti inorganici del cloro espressi come HCl	10	0,2				
						Composti inorganici del fluoro espressi come HF	1	0,02				
						Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂	50	1				
						Ossidi di azoto espressi come NO _x	200	4				
						Monossido di carbonio CO [3]	50	1				

VALORE LIMITE DI EMISSIONE (valori medi su 30 minuti) [1]

Punto emissione numero	Provenienza	Portata [m³/h a 0°C e 0,101 Mpa]	Durata emissione [h/giorno]	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m³ a 0°C e 0,101Mpa]	flusso di massa (kg/h)	Altezza punto emiss. dal suolo (m)	Diametro o lati sezione (m o mxm)	Tipo impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno	
E1	Impianto di recupero energetico (gassogeno + camera di combustione)	20.000	continua	continua	≈ 60°		A	B	A	B	12	φ 0,7 m, sez 0,36 m² abbattitore a umido Venturi (scrubber basico)	3%
						Polveri totali	(100%)	(97%)					
						Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (COI)	30	10	0,6	0,2			
						Composti inorganici del cloro espressi come HCl	20	10	0,4	0,2			
						Composti inorganici del fluoro espressi come HF	60	10	1,2	0,2			
						Ossidi di Zolfo espressi come SO₂	4	2	0,08	0,04			
						Ossidi di azoto espressi come NOx	200	50	4	1			
						Monossido di carbonio CO	400	200	8	4			

Note: [1] il limite si intende rispettato se tutti i valori medi su 30 minuti non superano i valori di emissione di cui alla colonna A, ovvero il 97% dei valori medi su 30 minuti rilevati nel corso dell'anno non superano i valori limite di emissione di cui alla colonna B.



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE

DRG/24 DEL 08.03.2012

VALORE LIMITE DI EMISSIONE (valori medi su 1 ora) [2]

Punto emissione numero	Provenienza	Portata [m³/h a 0°C e 0,101 Mpa]	Durata emissione [h/giorno]	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/ m³, a 0°C e 0,101Mpa]	flusso di massa (kg/h)	Altezza punto emiss. dal suolo (m)	Diametro o lati sezione (m o mm)	Tipo impianto di abbattimento (?)	Tenore di ossigeno di rif.
E1	Impianto di recupero energetico (gassogeno + camera di combustione)	20.000	continua	continua	~ 60°	Cadmio e i suoi composti, espressi come cadmio (Cd)	totale 0,05	0,001	12	φ 0,7 m, sez 0,38 m²	abbattitore a umido Venturi (scrubber basico)	3%
						Tallio e i suoi composti, espressi come tallio (Tl)						
						Mercurio e i suoi composti, espressi come mercurio (Hg)	0,05	0,001				
						Antimonio e suoi composti, espressi come antimonio (Sb)						
						Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As)	totale 0,5	0,01				
						Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb)						
						Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr)						
						Cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co)						
						Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu)						
						Manganese e suoi composti, espressi come manganese (Mn)						
						Nichel e suoi composti, espressi come nicel (Ni)						
						Vanadio e suoi composti, espressi come vanadio (V)						
						Stagno e suoi composti, espressi come stagno (Sn)						
						Zinco	5	0,04				

Note: [2] il limite di intende rispettato se tutti i valori medi rilevati nel periodo di campionamento non superano i valori di emissione riportati.



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI
IMPIANTO: TERRA VERDE S.r.l. - via Dell'Industria, n. 10 - Z. I. Piano di Sacco - Città Sant'Angelo (PE)

Data: Città Sant'Angelo lì 16-12-2009

Allegato n. 1/1 pag. 3/3

VALORE LIMITE DI EMISSIONE (valori medi su 8 ore)

Punto emissione numero	Provenienza	Portata [m³/h a 0°C e 0,101 Mpa]	Durata emissione [bigliore]	Frequenza emissione nelle 24 h	Tempo [h]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m³ a 0°C e 0,101Mpa]	Flusso di massa [kg/h]	Altezza punto emiss. dal suolo (m)	Diametro o lato sezione (m o mm)	tipo impianto abbattimento (?)	Tenore di ossigeno di rif.
E1	Impianto di recupero energetico (gasolio - cambria di combustione)	20.000	continua	continua	- 60°	PCDD-PCDF (come diossina equivalente) [3]	0,1	0,002	12	φ 7 m; sez. 0,36 m²	abbattimento a umido Venturi (scrubber basco)	3%

Nota: [3] I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata come concentrazione «tossica equivalente». Per la determinazione della concentrazione «tossica equivalente», le concentrazioni di massa delle seguenti polidibenzop-diossine e polidibenzofurani misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.


	FTE
2,3,7,8-Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodiossina (PCDD)	0,5
1,2,3,4,7,8-Hesaclorodibenzodiossina (HCDD)	0,1
1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PCDF)	0,1
1,2,3,4,7,8-Hesaclorodibenzofurano (HCDF)	0,1
1,2,3,4,7,8-Heptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01

	FTE
1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodiossina (PCDD)	0,001
1,2,3,4,7,8-Hesaclorodibenzodiossina (HCDD)	0,1
2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,5
1,2,3,4,7,8-Hesaclorodibenzofurano (HCDF)	0,05
2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,1
1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,1

	FTE
1,2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzodiossina (PCDD)	0,1
1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzodiossina (HpCDF)	0,1
2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PCDF)	0,01
1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PCDF)	0,01
1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01

[4] Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono determinati come somma di:

- Benz[a]fluorantene	- Benz[a]fluorantene	- Benz[a]fluorantene
- Benz[b]fluorantene	- Benz[b]fluorantene	- Benz[b]fluorantene
- Benz[k]fluorantene	- Benz[k]fluorantene	- Benz[k]fluorantene
- Dibenzo[a,h]fluorantene	- Dibenzo[a,h]fluorantene	- Dibenzo[a,h]fluorantene
- Dibenzo[b,k]fluorantene	- Dibenzo[b,k]fluorantene	- Dibenzo[b,k]fluorantene
- Dibenzo[e]fluorantene	- Dibenzo[e]fluorantene	- Dibenzo[e]fluorantene
- Dibenzo[f]fluorantene	- Dibenzo[f]fluorantene	- Dibenzo[f]fluorantene
- Dibenzo[g,h,i]fluorantene	- Dibenzo[g,h,i]fluorantene	- Dibenzo[g,h,i]fluorantene
- Dibenzo[a]pirenene	- Dibenzo[a]pirenene	- Dibenzo[a]pirenene
- Indeno[1,2,3-cd]pirene	- Indeno[1,2,3-cd]pirene	- Indeno[1,2,3-cd]pirene



Timbro e firma del Gestore
TERRA VERDE S.r.l.
Amministratore Unico